

quello richiesto per l'ammissione al concorso di addetto alle aziende agrarie. Concludeva pertanto per l'accertamento del diritto all'inserimento nelle dette graduatorie provinciali permanenti per l'a.s.2014/2015 con ogni conseguenza in termini di benefici assuntori (giuridici ed economici). Si costituiva il MIUR che concludeva per il rigetto del ricorso, richiamando la specifica normativa ministeriale (Istruzioni ed indicazioni operative MIUR prot. 1293 del 22.2.2012, *concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola*) che espressamente all'art 2 non consente l'applicazione del criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso.

Si costituiva il terzo controinteressato [REDACTED] (assunto con contratto a tempo indeterminato attingendo dalla graduatorie provinciale del personale ATA) che ha concluso per il rigetto del ricorso, per motivazioni analoghe a quelle del MIUR.

Il giudizio cautelare si concludeva con l'accoglimento del ricorso, confermato anche in sede di reclamo con ordinanza del 19.3.2015. Nella fase di reclamo cautelare e nel giudizio di merito interveniva volontariamente [REDACTED] assunto come collaboratore ATA, con contratto a termine sino alla fine dell'anno scolastico 2014/2015 (30.6.2015).

La causa, senza attività istruttoria, è stata rinviata all'odierna udienza e poi decisa con sentenza a verbale.

Il ricorso è fondato per i motivi posti a base dell'ordinanza cautelare del 20.1.2015.

Pacifico che il ricorrente, titolare del diploma di maturità di perito agrario, è stato escluso dal concorso per titoli indetto con decreto del D.G Puglia n 4. Del 18.2.2014 (con provvedimento dell'Ufficio X-Ambito territoriale della provincia di Lecce- prot 6096 del 6.6.2014), poiché non in possesso del diploma di qualifica professionale di operatore agroambientale o agroturistico o agroindustriale.

Orbene, è incontestabile che il titolo di studio conseguito dal ricorrente è superiore a quello richiesto per partecipare al concorso in parola, giacché il titolo di perito agrario è equipollente a quello di agrotecnico, conseguibile al termine del biennio successivo a quello (triennale) necessario per la qualifica di operatore agroambientale o agroturistico o agroindustriale, il cui titolo è richiesto per l'inserimento nella graduatoria di addetto alle aziende agrarie, di cui si discute.

Indubbio pertanto che l'Ordinanza Ministeriale MIUR n 21 del 23.2.2009, che ha indetto i concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico, ausiliario scolastico statale, laddove ha previsto all'art 2, punto 2.3 lett F, come titolo di studio, per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente di

adetto alle aziende agrarie, il diploma di qualifica professionale di operatore agroambientale o agroturistico o agroindustriale, sia da interpretarsi, secondo un elementare criterio logico e di comune buon senso, prima ancora che in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, come requisito minimo per l'accesso al concorso in parola, sicchè a maggior ragione risulterà titolo idoneo un diploma professionale di livello superiore, quale quello di perito agrario vantato dal ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, la disciplina richiamata dal MIUR, precisamente *le Istruzioni ed indicazioni operative* MIUR prot. 1293 del 22.2.2012 (*concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola*) che esclude (all'art 2) *l'applicazione del criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso*, è illegittima, poiché contraria all'art 97 della Costituzione ed ad ogni criterio logico-giuridico, oltre che irragionevole nella misura in cui nel comma successivo della medesima norma torna ad applicare il criterio del *miglior titolo di studio* solo per il profilo professionale di collaboratore scolastico, e non anche per le altre posizioni di concorso.

Ne consegue pertanto la disapplicazione dell'art 2 delle Istruzioni operative MIUR prot. 1293 del 22.2.2012, laddove irragionevolmente esclude il criterio di valutazione del miglior titolo di studio, con conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito o nella graduatorie provinciali permanenti personale ATA (profilo addetto alle aziende agrarie (cd. di 1° fascia) valide per l'a.s. 2014/2015, con ogni conseguenza in termini di benefici assuntori (giuridici ed economici).

Le spese di lite, anche della fase di merito, tra il ricorrente ed il MIUR seguono la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le altre parti, non soccombenti sul piano processuale.

PQM

Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede,

Previa disapplicazione dell'art 2 delle Istruzioni operative MIUR prot. 1293 del 22.2.2012, ordina in via definitiva al MIUR resistente, l'inserimento del ricorrente ██████████ nella graduatoria provinciale permanente -profilo addetto alle aziende agrarie-, formata dall'Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Lecce per l'a.s. 2014/2015 con l'attribuzione del punteggio spettante alla luce dei titoli dichiarati e/o documentati nella domanda, con ogni conseguenza giuridica ed economica.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, anche della doppia fase cautelare, in favore del ricorrente che liquida in € 2200, oltre 15% rimborso spese generali iva e cpa.

Spese compensate tra le altre parti.

Lecce 9.1.2017

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Maria Rita VECA

IL Giudice del lavoro
Dott.ssa Donatella De Giorgi